

Rapporto

numero

8296 R

data

1 aprile 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

della Commissione Costituzione e leggi sul messaggio 5 luglio 2023 concernente l'adeguamento delle basi legali per la trasmissione delle richieste di prestazioni sociali cantonali e la gestione degli atti (digitalizzazione)

INTRODUZIONE

Con il seguente messaggio il Governo propone una modifica normativa nel settore delle prestazioni sociali cantonali a seguito delle mutate e accresciute esigenze poste dalla legislazione in materia di protezione dei dati negli ambiti della trasmissione delle richieste e gestione degli atti.

Si propone l'inserimento nella normativa cantonale specifica di una base legale formale che disciplini la trasmissione di documenti tramite un sistema di gestione informatizzata delle prestazioni sociali (GIPS) e più in generale la digitalizzazione degli atti componenti gli incarti dei competenti organi dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) e delle autorità preposte in materia di sostegno sociale ed indennità straordinarie alle persone in disoccupazione. Questa sistema di gestione digitale è già in uso presso l'amministrazione cantonale.

La gestione digitale e in particolare l'archiviazione degli atti in formato elettronico richiede un credito di CHF 1'326'955 previsto dal Piano finanziario degli investimenti.

DISCUSSIONE

Gli uffici di prestazioni sociali trattano costantemente una moltitudine di dati personali molto delicati. La trasmissione di questi dati avviene nella forma automatizzata tramite l'applicativo informatico GIPS dal 2003. Al programma hanno accesso:

- il SCPS dell'IAS rispettivamente la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, quale organo competente in ambito di assegni familiari integrativi (AFI), di prima infanzia (API) ed assegno parentale; così come (sebbene solo parzialmente) la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per il riconoscimento della RIPAM;
- la Sezione del sostegno sociale (SdSS) di cui fanno parte le unità dell'USSI, dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) e dell'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR);
- l'Ufficio delle misure attive (UMA);
- gli Sportelli Laps;
- l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (già Ufficio del patronato) che, nella sua funzione socio-educativa nell'ambito penale e post-penale, si occupa in particolare di garantire l'assistenza sociale a tutte le persone che ne fanno richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena.

La banca dati è gestita da un amministratore tecnico (CSI), mentre i relativi dati sono di proprietà delle singole unità amministrative interessate.

Tale modalità di trasmissione e raccolta di dati assicura una corretta ed efficace applicazione della legislazione cantonale in materia di prestazioni sociali ed evita un flusso cartaceo dispendioso. Questo flusso automatizzato riduce i costi in particolare di risorse e di mezzi.

Tenendo conto dell'opportunità della digitalizzazione e l'aumento delle richieste in materia di aiuto sociale è necessario portare delle modifiche legislative aggiuntive per permettere la digitalizzazione degli atti più in generale.

Il Consiglio di Stato ha risposto negativamente a una possibilità a mantenere una gestione mista degli incarti: digitale e cartacea. Infatti, i servizi che erogano prestazioni assistenziali si sono posti l'obiettivo di digitalizzare anche gli incarti attivi – oltre a quelli nuovi – in modo da poter garantire un passaggio più tempestivo ad una gestione online dei dossier dei beneficiari delle diverse prestazioni. Questo inoltre, permetterà di smaterializzare l'importante volume di dossier oggi custoditi negli uffici statali, negli archivi dell'Amministrazione cantonale ma anche dei Comuni, garantendo ordine e uniformità di procedura tra i diversi livelli istituzionali.

Si intende accettare la base legale per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali. In particolare, per le seguenti operazioni:

- Digitalizzazione, tramite scansione, della documentazione a supporto della richiesta di prestazioni Laps;
- la certificazione della completezza e dell'autenticità della documentazione fornita, tramite firma del richiedente di un'apposita clausola presente nella conferma di inoltro delle domande Laps e come pure nei formulari di rinnovo delle prestazioni Laps;
- la trasmissione elettronica della richiesta di prestazioni Laps e della relativa documentazione tramite GIPS conformemente agli standard di sicurezza del CSI;
- la conservazione del formulario di richiesta (nuova domanda) delle prestazioni Laps in originale presso i Comuni;
- la conservazione del formulario di rinnovo/revisione delle prestazioni Laps in originale presso l'organo cantonale competente.

Con il nuovo art. 28b Laps si conferisce una chiara base legale alla possibilità d'introdurre un sistema digitalizzato per quanto attiene agli atti relativi alle prestazioni sociali armonizzate. Oltre ad una sensibile diminuzione di nuovi documenti cartacei, forma che rimane in ogni caso possibile, è così pure data la possibilità di digitalizzazione dei documenti cartacei già presenti nell'archivio; si potrà infatti procedere alla conversione in forma elettronica di tutti i documenti ricevuti negli scorsi anni con la facoltà di distruggere la documentazione originale.

La possibilità di una gestione digitalizzata delle domande e la conseguente possibilità di liberare nel corso del tempo spazi sui piani, porta ad un'organizzazione più funzionale ed efficiente dei locali e delle postazioni di lavoro oltre a favorire un percorso del richiedente di prestazioni sociali meno complicato.

Il messaggio richiede un credito in quanto per poter permettere la dematerializzazione dell'archivio cartaceo in formato digitale sono necessarie delle nuove unità lavorative per

almeno 2 anni di lavoro. Gli incarti attivi (si tengono per legge fino a 10 anni in archivio) sono sempre in aumento e possono arrivare sino a 2000 pagine.

EMENDAMENTO

Art. 28a

Durante la trattazione del Messaggio è emersa la necessità di intervenire con un emendamento. Sentito l'Istituto delle assicurazioni sociali e d'intesa con il Dipartimento delle finanze e dell'economia, è stata convenuta l'aggiunta di un capoverso, allo scopo di costituire la base legale formale – e così conformarsi alla legislazione in materia di protezione dati – per la misura decisa dal gruppo di lavoro misto Cantone-Comuni "Per migliorare l'efficacia della gestione dei morosi LAMal"¹, volta a concedere all'autorità fiscale l'accesso alla banca dati GPS tramite procedura di richiamo limitatamente al versamento di prestazioni ai sensi della Laps e il relativo importo.

La formulazione aggiornata è quindi la seguente:

B. Banca dati per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali

Art. 28a

¹È istituita una banca dati per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali, la quale contiene i dati personali necessari:

- a) all'Ufficio delle misure attive, per l'erogazione dell'indennità straordinaria ai disoccupati;
- b) alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, per l'erogazione dell'assegno integrativo, dell'assegno di prima infanzia e dell'assegno parentale;
- c) alla Sezione del sostegno sociale, per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e l'assistenza in materia di prestazioni alimentari;
- d) alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per il riconoscimento della riduzione dei premi dell'assicurazione malattia;
- e) all'allestimento di statistiche.

²Il Servizio centrale delle prestazioni sociali dell'Istituto delle assicurazioni sociali è l'organo responsabile.

³I dati personali comprendono i dati anagrafici dei membri dell'unità di riferimento, le spese riconosciute, i redditi determinanti e la sostanza. Nella misura in cui essi sono idonei e necessari per l'adempimento dei compiti legali settoriali, possono provenire:

- a) dalle banche dati relative al movimento della popolazione, al registro fondiario, al possesso di veicoli e delle autorità fiscali, mediante procedura di richiamo;
- b) da altre autorità competenti in materia di prestazioni sociali, mediante procedura di assistenza amministrativa.

⁴Gli organi di cui al cpv. 1 possono accedere ai dati personali anche mediante procedura di richiamo.

⁵Ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte, alle autorità fiscali è comunicato il versamento ai contribuenti di prestazioni sociali ai sensi della legge ed il loro importo. I dati possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

¹ Cfr. Rapporto finale del 22 novembre 2022 punto 4.3.2 alla pag. 30 e seg. e risoluzione governativa n. 464 del 1. febbraio 2023.

RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

L'adeguamento delle basi legali in materia di trasmissione delle richieste di prestazioni sociali e la loro digitalizzazione rientra nel programma di legislatura 2019-2023 del Consiglio di Stato che prevedeva e che prevede di migliorare le prestazioni amministrative attraverso strumenti digitali e di e-Government. Infatti, con questo messaggio si permettono legalmente le azioni che mirano a smaterializzare gli archivi cartacei convertendoli in formato digitale e la gestione informatica dei documenti dell'Amministrazione cantonale.

Oltre alle modifiche legali per favorire la digitalizzazione in questo settore si richiede l'approvazione di un credito di 1'326'955 franchi. Secondo una stima del dipartimento (che tiene conto gli atti attivi nel 2022) si indica che per scansionare l'intera mole di incarti attivi siano necessarie fino a 7 unità aggiuntive di personale ausiliario per circa 2 anni (1 collaboratore/trice, CA, per AFI/API limitatamente ad un anno e 5 CA addetti alle scansioni e 1 coordinatore di squadre per USSI per due anni). L'impatto finanziario per le risorse di personale aggiuntive è stimato a CHF 585'000 per il primo anno (ridotto a CHF 500'000 per il secondo anno), oneri sociali esclusi.

Il credito, a cui si aggiungono il 22.3% di oneri sociali (CHF 241'955), per un totale di CHF 1'326'955, è previsto nel Piano finanziario degli investimenti.

Durante le discussioni commissionali sono emerse alcune perplessità sulle modalità di disporre di personale aggiuntivo. Si chiede pertanto al Consiglio di Stato di cercare le competenze all'interno dell'attuale amministrazione cantonale per il tempo determinato per svolgere il lavoro. Tenuto conto che nei prossimi anni la transizione digitale sarà la prassi all'interno dell'amministrazione, la commissione indica di mantenere in linea di massima quest'impostazione di lavoro individuando personale competente all'interno dell'amministrazione.

La gestione ancora interamente cartacea dei dossier comporta un importante spazio fisico negli uffici. Questa modalità di gestione, così come l'importante evoluzione registrata negli ultimi 10 anni (il numero di domande in ambito di assistenza è quasi raddoppiato), si riflette anche sulla di locare nuovi spazi di archivio (con conseguenti costi a carico dell'amministrazione cantonale. Il costo complessivo attuale di questi spazi di archiviazione è di ca. CHF 18'000 annui.

È importante sottolineare che lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo dello stato del 20 gennaio 1986).

CONCLUSIONI

La proposta del Governo avrà un importante impatto organizzativo all'interno dei vari servizi coinvolti, permettendo una riorganizzazione di diverse attività più efficiente ed efficace. Questa proposta richiede uno sforzo finanziario di CHF 1'326'955 previsto nel Piano degli investimenti, per permettere l'archiviazione digitale liberando spazio e dunque riducendo così i costi di questi spazi.

Considerato le norme legislative richieste in materia di gestione dei dati, la necessità di liberare spazio fisico negli uffici e la volontà del governo di rendere più efficace la gestione di documentazione amministrative tramite la digitalizzazione la scrivente Commissione propone al Gran Consiglio di accettare la revisione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali proposta dal Governo con l'aggiunta di un nuovo capoverso all'art. 28a come suggerito dal presente rapporto.

La Commissione invita di conseguenza ad approvare sia il disegno di legge che il decreto legislativo concernente lo stanziamento del necessario credito entrambi annessi al presente rapporto.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Lisa Boscolo, relatrice

Balli - Capoferri - Corti - Censi - Filippini -

Sem Genini - Genini Simona - Ghisolfi -

Giudici - Lepori - Ortelli P. - Padlina -

Passardi - Petralli - Ponti

Rapporto n. 8296 R del 1 aprile 2025

Disegno di

Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8296 del 5 luglio 2023,
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8296R del 1° aprile 2025

decreta:

I

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) è modificata come segue:

Ingresso

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 4773 del 1° luglio 1998;
visto il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 4773/4773A R del 6 aprile 2000,

B. Banca dati per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali

Art. 28a

¹È istituita una banca dati per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali, la quale contiene i dati personali necessari:

- a) all'Ufficio delle misure attive, per l'erogazione dell'indennità straordinaria ai disoccupati;
- b) alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, per l'erogazione dell'assegno integrativo, dell'assegno di prima infanzia e dell'assegno parentale;
- c) alla Sezione del sostegno sociale, per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e l'assistenza in materia di prestazioni alimentari;
- d) alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per il riconoscimento della riduzione dei premi dell'assicurazione malattia;
- e) all'allestimento di statistiche.

²Il Servizio centrale delle prestazioni sociali dell'Istituto delle assicurazioni sociali è l'organo responsabile.

³I dati personali comprendono i dati anagrafici dei membri dell'unità di riferimento, le spese riconosciute, i redditi determinanti e la sostanza. Nella misura in cui essi sono idonei e necessari per l'adempimento dei compiti legali settoriali, possono provenire:

- a) dalle banche dati relative al movimento della popolazione, al registro fondiario, al possesso di veicoli e delle autorità fiscali, mediante procedura di richiamo;
- b) da altre autorità competenti in materia di prestazioni sociali, mediante procedura di assistenza amministrativa.

⁴Gli organi di cui al cpv. 1 possono accedere ai dati personali anche mediante procedura di richiamo.

⁵Ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte, alle autorità fiscali è comunicato il versamento ai contribuenti di prestazioni sociali ai sensi della legge ed il loro importo. I dati possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

C. Gestione degli atti

Art. 28b

¹Gli atti degli organi partecipanti devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.

²Gli atti possono essere conservati sia in forma elettronica sia in forma cartacea. La copia digitale del documento cartaceo, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo. In seguito l'originale cartaceo può essere distrutto.

³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari della conservazione e della distruzione degli atti.

Art. 29 (marginale)

D. Assistenza giudiziaria e amministrativa

Art. 30 (marginale)

E. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni

Art. 31 (marginale)

F. Obbligo del segreto

Art. 32 (marginale)

G. Versamento diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Rapporto n. 8296 R del 1 aprile 2025

Disegno di

**Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito di 1'326'955 franchi per la digitalizzazione
degli incarti della Sezione del sostegno sociale e dell'Istituto delle assicurazioni
sociali
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8296 del 5 luglio 2023,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito di 1'326'955 franchi per la digitalizzazione degli incarti della Sezione del sostegno sociale e dell'Istituto delle assicurazioni sociali per le prestazioni AFI/API.

Art. 2

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Art. 3

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.